



Decreto del Direttore generale nr. 143 del 17/07/2024

Proponente: *Alessandra Bini Carrara*

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Alessandra Bini Carrara*

Estensore: *Claudia Piazza*

Oggetto: *Preso d'atto dello schema della "Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie dell'Università degli studi di Firenze " avente scadenza il 30.9.2025*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "A" - Convenzione tirocini	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agencia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agencia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agencia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agencia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Vista la L. 196 del 24.6.1997, con la quale viene introdotto, all'art. 18, l'istituto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza studio e lavoro e anche di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, modificata con L.R.T. n. 3 del 27.1.2012 che introduce l'art. 17 bis comma 4, il quale stabilisce che la Regione promuove lo sviluppo di tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle Università;

Visto che l'art. 1, comma 3, lett. c) del D.M. 25.3.1998, n. 142 e l'art. 86 nonies della Delibera della G.R.T. 19.3.2012, n. 220 stabiliscono, quale numero massimo di tirocinanti, il 10% del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ente;

Visto il decreto del Direttore generale n. 67/2024, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare per la redazione e sottoscrizione delle convenzioni per la ricerca, formazione, informazione, educazione ambientale e protezione civile;

Vista la proposta trasmessa in data 6 giugno 2024 dall'Università di Firenze avente ad oggetto "Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie dell'Università degli studi di Firenze " (All. "A");

Condivisi i contenuti della suddetta Convenzione per come integrati con nota di posta elettronica trasmessa da ARPAT a UNIFI in data 12 luglio 2024 (agli atti del Settore Gestione delle risorse umane);

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agencia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto dello schema di convenzione tra ARPAT e UNIFI attinente lo "svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai corsi di laurea e di laurea magistrale delle

- professioni sanitarie dell'Università degli studi di Firenze " (All. A);
2. di dare atto che la suddetta convenzione avrà durata fino al 30 settembre 2025;
 3. di dare altresì atto che si procederà entro il corrente mese alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
 4. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di consentire il perfezionamento della convenzione in oggetto entro i termini previsti;
 5. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
 6. di individuare quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 15/07/2024
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 15/07/2024
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 15/07/2024
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 17/07/2024
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 17/07/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 17/07/2024

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
PROFESSIONALIZZANTI PREVISTE DAI CORSI DI LAUREA E DI
LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESIONI SANITARIE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
TOSCANA - A.R.P.A.T** (di seguito "Azienda"), con sede legale in Firenze, alla Via
del Ponte alle Mosse n. 211, Partita IVA 04686190481, rappresentata legalmente
dal Direttore generale Dott. Pietro Rubellini, nato a Firenze il 21/11/1961, C.F.
RBLPTR61S21D612J, a quanto appresso autorizzato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 74 del 23/3/2021 [soggetto ospitante];

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (di seguito "Università"), con sede
in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480, rappresentata dalla
Presidente pro tempore della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa
Betti Giusti, nata ad Empoli (FI) il 4/3/1966, C.F. GSTBTT66C44D403J, a
quanto appresso autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione
del 26 luglio 2018 [soggetto promotore];

Premesso che

- La legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche, all'art. 6, co 3, prevede tra l'altro che:
 - la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;

- la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", prevede che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, con il quale il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;

- con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 il MIUR ha inoltre determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 (prot. n. 25730), all'art. 30, avente ad oggetto "Scuole di Ateneo" affida alle stesse «Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi»;
- L'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", statuisce che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". I soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- Il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

considerato che

- che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curricolare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3;

si conviene quanto segue

Art.1 - Finalità

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra l'Università e l'Azienda relativamente alle procedure da adottare per lo svolgimento dei tirocini previsti dal piano di studi dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie secondo il dettaglio riportato in **Allegato A**. L'allegato potrà essere modificato, in relazione alle mutate condizioni aziendali, con scambio di lettere tra le parti contraenti.

2. Le strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio, non sono soggette ai limiti temporali e numerici alla redazione di progetti formativi, al rimborso di oneri finanziari, e agli altri adempimenti di cui al D.M. n. 142/1998.

Art. 2 – Strutture

1. Il tirocinio previsto dagli ordinamenti dei corsi richiamati in premesse si svolge presso le strutture dell'Azienda riportate in **Allegato B**, che risultano essere idonee in termini di requisiti strutturali e di personale assegnato.

2. Si dà atto che per ogni struttura è anche indicato il numero di tirocinanti che, di norma, possono essere ospitati per ogni tipologia. Si precisa che il numero dei tirocinanti da accogliere può variare sulla base delle contingenze lavorative.

3. L'**Allegato B** verrà annualmente verificato e sarà confermato o modificato mediante scambio di nota formale tra i firmatari della presente convenzione, preventivamente istruita secondo le rispettive organizzazioni interne.

Art. 3 – Attivazione del tirocinio

1. Il tirocinio è attivato secondo il seguente percorso e modalità:

a) L'Università definisce annualmente per ogni corso di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie:

i. il piano formativo che gli studenti dovranno seguire in sede di tirocinio, secondo il modello riportato in **Allegato C**;

- ii. il numero di studenti che devono svolgere il tirocinio per ogni corso;
- b) le parti concertano la distribuzione degli studenti nelle strutture aziendali tra quelle inserite nell'**Allegato B** in modo da rispettare gli obiettivi formativi per quell'anno di corso e i limiti della capienza delle strutture sanitarie;
- c) l'Università predispone quindi elenchi nominativi degli studenti assegnati alle diverse strutture secondo il modello riportato in **Allegato D** da trasmettere all'Azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dei tirocini;
- d) L'Università provvede alla comunicazione all'INAIL dell'avvio del Tirocinio, in mancanza della quale il tirocinio non potrà essere attivato;
- e) l'Azienda, attraverso la propria organizzazione interna, assegna il tutor di riferimento per struttura a ogni studente, compilando l'ultima colonna dell'**Allegato D**; ogni studente può essere seguito anche da più tutor, in relazione ai turni di lavoro o alle specifiche attività. Ogni tutor può essere responsabile, durante lo stesso turno di servizio, di cinque studenti al massimo;
- f) i tutor abbinati agli studenti danno evidenza delle presenze dei tirocinanti e attività svolte;
- g) ai tutor è formalizzato l'incarico secondo modalità concordata con l'Azienda;
- h) lo studente riceve un libretto di tirocinio dal quale risultano i nomi dei tutor e, all'inizio di ogni turno, il tutor in servizio – o che prende in carico lo studente – provvederà a firmare il libretto nel quale, al termine della giornata, saranno sinteticamente riportate le attività svolte;
- i) al termine il tutor di riferimento, redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante.

Art. 4 – Diritti e doveri dello studente in tirocinio

1. Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- a) indossare in modo visibile il cartellino identificativo con foto;
- b) indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo, che, di norma, non sarà fornito dai soggetti firmatari del presente atto;
- c) compilare correttamente il registro presenze;
- d) rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
- e) informare immediatamente il tutor di riferimento in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo;
- f) informare immediatamente il tutor di riferimento non appena sia accertato il proprio stato di gravidanza, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- g) osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor e dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) osservare le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ospitante;
- i) procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa.

Di tali obblighi e doveri lo Studente tirocinante è puntualmente edotto dal tutor universitario e dal tutor aziendale.

2. Lo studente tirocinante gode di parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti, fatta eccezione per il servizio mensa e parcheggio, il cui accesso, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo a carico dello studente.

3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 – Coperture assicurative

1. Gli studenti iscritti ai corsi oggetto della presente Convenzione sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 artt. 1 n. 28 e 4 n. 5.

2. L' Università si fa carico delle coperture assicurative per responsabilità civile per gli studenti che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità e ai compiti che istituzionalmente gli competono.

3. Sono esclusi dalla garanzia di cui al punto 2 del presente articolo i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo.

4. Gli studenti iscritti ai corsi oggetto della presente Convenzione sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche

e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate e certificate.

5. Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

**Art. 6 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro**

1. L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate come sedi di tirocinio nella presente Convenzione.

2. In particolare l'Università provvede:

- a) alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di sedici ore, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa dovrà aver luogo prima dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso;
- b) alla sorveglianza sanitaria degli studenti; essa è garantita dal servizio dei medici competenti dall'Università di Firenze e dovrà aver luogo prima dell'inizio del tirocinio;
- c) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- d) alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL e a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e Medici Competenti

per gli eventuali adempimenti in caso di infortunio di tipo biologico.

3. È compito dell'Università verificare che gli studenti inseriti negli elenchi di cui al precedente art. 3 siano stati formati e risultino idonei allo svolgimento del tirocinio.

4. L'Azienda provvede a:

a) ottemperare agli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, fornire gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;

b) si riserva la facoltà di integrare l'attività formativa dei tirocinanti, tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione (in considerazione della specificità del contesto operativo e dei rischi ad esso collegati).

5. I Datori di Lavoro dei rispettivi Enti ottemperano agli obblighi di cui al D.Lgs. 101/2020 qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e gli specializzandi coinvolti in questa attività siano classificati ai sensi dell'art.133 D.Lgs. 101/2020 dai rispettivi Datori di Lavoro.

Art. 7 Infortuni

1. Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, dovrà avvisare il tutor universitario e il tutor di tirocinio e seguire la procedura aziendale dell'Azienda che sarà comunicata allo studente dal tutor aziendale all'inizio del tirocinio.

2. Lo studente dovrà poi immediatamente attivarsi per inviare una mail all'Università, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dall'infortunio, ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo email segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti

dalla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere corredata della copia del referto medico di infortunio rilasciato dal Pronto Soccorso, comprensivo dell'eventuale certificazione a uso INAIL contenente diagnosi e prognosi.

3. In caso di infortunio di tipo biologico, lo studente si attiene a quanto riportato nella procedura aziendale informando tempestivamente il tutor di tirocinio ed il tutor universitario.

4. In caso di esposizione a conclamata o sospetta malattia trasmissibile durante il periodo di tirocinio, si applica allo studente la specifica procedura aziendale.

5. In tutti i casi di infortunio, quale ne sia la causa, lo studente informa il tutor di tirocinio ed il tutor universitario; a quest'ultimo compete la segnalazione ai competenti uffici dell'Ateneo. La segnalazione viene annotata nel registro infortuni alla stessa stregua degli infortuni con prognosi inferiore a 3 giorni.

Art. 8 – Trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018, il Regolamento UE 679/16 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura aziendale e universitaria, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei

dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

3. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Azienda e l'Università, ciascuno per quanto riguarda i propri dati.

4. Gli studenti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda per l'espletamento del tirocinio, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potranno venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività formativa.

Art. 9 – Durata e recesso

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 30 settembre 2025, con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, in adeguamento a mutamenti normativi, ovvero in conseguenza di verificate esigenze sanitarie, organizzative e funzionali, possono essere concordate tra le parti con semplice nota formale, rispettivamente sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per l'Università saluteumana@pec.unifi.it
- per l'Azienda arpat.protocollo@postacert.toscana.it

3. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere, con un preavviso scritto di almeno tre mesi, unilateralmente dalla presente

Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC ai suindicati indirizzi.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 10 – Spese di bollo e di registro

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte 1, Allegato A, DPR 642/1972, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, in forza dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 1000079/1999.

2. Le spese di bollo sono a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali.

3. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 giugno 1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, dello stesso decreto, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 – Norma finale

1. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma

2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana –
A.R.P.A.T.: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
- Università degli Studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Letto, approvato e sottoscritto

p. Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana –
A.R.P.A.T.

Il Direttore generale

Dott. Pietro Rubellini _____

p. L’Università degli Studi di Firenze

La Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof.ssa Betti Giusti _____

Allegato A –

Corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie Scuola di Scienze della Salute Umana, Università degli Studi di Firenze¹

1. Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [Classe L/snt4]
2. Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione [Classe LM/snt4]

¹ la tabella conterrà l'elenco dei corsi che prevedono di poter fare il tirocinio presso l'Azienda firmataria

Allegato B – strutture disponibili e relativa capienza per corso di laurea

Corso di laurea in _____

Tempi di accesso ai locali aziendali/orario settimanale

Parte 1) A cura dell'Azienda						Parte 2) A cura del Corso		
Città/Zona	Struttura	SOC/SOC	Tutor Aziendale	n. massimo studenti ospitabili (rapporto tutor studenti =1:5)	Tutor di riferimento	n. studenti pianificati	Anno di corso	Periodo Dal ____ al ____

Parte 1) Data _____ Firma Direttore Dipartimento (o suo delegato) _____

Parte 2) Data _____ Firma del Presidente del Corso di Studio o suo delegato _____



Allegato C – Progetto formativo corso di laurea

Progetto formativo

Corso di Laurea in _____ classe _____ Erogato dal Dipartimento _____ Scuola di Scienze della Salute Umana
--

In conformità quanto previsto dall' Accordo stipulato tra _____ "ENTE OSPITANTE" _____
l'Università di Firenze, Scuola di Scienze della Salute Umana, in data _____ -

Attività formativa professionalizzante

Anno di corso: _____

CFU: _____

Ore di tirocinio: _____

Lo studente è ammesso al tirocinio a condizione che sia in possesso dell'attestato Corso Sicurezza, del certificato di idoneità al tirocinio (in caso di eventuali prescrizioni, sarà inoltrato al tutor aziendale a cura del tutor universitario) ed abbia sostenuto l'esame Tirocinio II

Aree di tirocinio

Attività



Obiettivi

Polizze assicurative

- Infortuni sul lavoro

- INAIL – DPR n. 1124/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5
- Polizza infortuni cumulativa n° Z085534 Zurich Insurance

- Responsabilità civile

polizza RCT/0 n° 420262484 Generali Italia SpA

(esclusioni: attività di tipo assistenziale, sanitario e ambulatoriale; servizi di diagnosi e cura di ogni tipo)

Tutor

- I/il nomi/e dei/I tutor universitario/i dei/I tutor aziendale/i sono indicati nel modello compilato in conformità al format di cui all'Allegato 1 – Assegnazione degli studenti alle strutture, dove sono riportate le rispettive firme.

Firma Rappresentante Legale dell'Ente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

Corso di laurea in _____

Anno di corso: ____

Attività Formative Professionalizzanti periodo: _____

Tempi di accesso ai locali aziendali/orario settimanale: **Dal lunedì al venerdì massimo 8 ore al giorno nell'arco orario dalle 8 alle 20 e il sabato massimo 6 ore al giorno nell'arco orario dalle 8 alle 14. Massimo 35 ore settimanali.**

Città/zona	Struttura	SOC/SOS/	TUTOR AZIENDALE Referente/coordinatore del tirocinio (Nome e ruolo)	Nominativi Tutor di riferimento	Studente (cognome nome)	n. matricola	Periodo	Tempi di accesso ai locali aziendali	Firma Studente
Zona:									



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

Data: _____/_____/_____

Firma del Tutor Aziendale: _____ (e-mail _____)

Firma del Tutor Universitario: _____ (e-mail _____)

Nominativi Tutor di riferimento

Data: _____/_____/_____

Firma del Tutor Aziendale: _____ (e-mail _____)

Firma del Tutor Universitario: _____ (e-mail _____)

Allegato D – Assegnazione degli studenti alle strutture

Corso di laurea in _____

Anno di corso _____

Attività formative professionalizzanti del periodo [data inizio-data fine],

Tempi di accesso ai locali aziendali / orario settimanale: Esempio: da lunedì a venerdì, ore

Progetto formativo

Azienda	Struttura	SOC/SOC	Tutor Aziendale	n. studenti assegnati (rapporto tutor studenti =1:5)	Nominativi Tutor di riferimento	Studente assegnato (cognome nome)	n. matricola	Firma Studente
		totale						

Data	Firma tutor Aziendale	Firma Tutor Universitario
------	-----------------------	---------------------------